



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL C.S.S.M. PERIODO 01.07.2023 – 28.02.2025.

C.I.G. N. 97162875AE

STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione: Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.)

Area di riferimento: Servizio Affari Generali

Responsabile del procedimento: Antonella Ferrua

Indirizzo: Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN)

Stato: Italia

Codice fiscale/Partita IVA: 02536070044

Telefono: 0174/676283

Fax: 0174/676296

Sito web ufficiale: www.cssm-mondovi.it

E-mail: cssm@cssm-mondovi.it

Posta elettronica certificata: cssm.mondovi.cn@legalmail.it

Codice NUTS: ITC16

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - ELENCO E DESCRIZIONE DEI LOCALI	3
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO	3
ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO E OPZIONI	3
ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 6 - MATERIALI E ATTREZZATURE correzioni fatte da ASL	5
ART. 7 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI	5
ART. 8 - PERSONALE	5
ART. 9 - INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	6
ART. 10 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI	7
ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO	7
ART. 12 - SICUREZZA SUL LAVORO	7
ART. 13 - D.U.V.R.I.	7
ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	7
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA	7
ART. 16 - DIVIETI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	8
ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI	8
ART. 18 - PENALITA'	8
ART. 19 - CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	9
ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 21 - MODALITA' DI PAGAMENTO.....	9
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	9
ART. 23 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	9
ART. 24 - OBBLIGHI IN TEMA DI NORMATIVA ANTICORRUZIONE.....	10
ART. 25 - OSSERVANZA NORME E DISPOSIZIONI	10
ART. 26 - CONTROVERSIE.....	10
ART. 27 - FORO COMPETENTE	10
ART. 28 - NORME DI RINVIO	10
ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA	10

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (di seguito C.S.S.M.) ha disposto di affidare in appalto il servizio di pulizia, per la durata di venti mesi, a Cooperativa Sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 08.11.1991, n. 381.

Il servizio di pulizia andrà svolto nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 2 - ELENCO E DESCRIZIONE DEI LOCALI

Il servizio dovrà essere svolto presso i locali del C.S.S.M. di seguito indicati, per i quali si riportano le misure meramente indicative delle relative superfici, secondo le modalità descritte nella scheda tecnica allegata al presente progetto. La superficie complessiva di calpestio di detti locali è pari a circa 3.025 mq.

DESCRIZIONE	INDIRIZZO	METRI QUADRATI
Sede legale	Corso Statuto, 13 – Mondovì	370
Distretto di Mondovì	Corso Statuto, 13 – Mondovì	375
Centro Famiglie	Corso Statuto 2/b - Mondovì	152
Distretto di Carrù	Via Ospedale, 18 - Carrù	346
Distretto di San Michele Mondovì	Via A. Nielli, 73 – San Michele Mondovì	26
CD Mondovì	Corso Milano 12 - Mondovì	1056
CD Dogliani	Piazza Belvedere, 1 - Dogliani	700

Il C.S.S.M., qualora ricorressero ragioni di opportunità e/o urgenza, si riserva la facoltà di richiedere interventi di pulizia straordinaria dei locali, agli stessi patti e condizioni del presente capitolato e del contratto di servizio.

Durante l'esecuzione dell'appalto il Committente potrà comunicare delle variazioni delle sedi oggetto del servizio, a seguito di trasferimenti/traslochi, lavori e chiusure non programmate per eventi eccezionali, cui l'Aggiudicatario dovrà adeguarsi.

Ad inizio contratto, e ad ogni inizio di anno solare, il C.S.S.M. trasmetterà l'elenco delle chiusure programmate delle diverse sedi.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio verrà affidato per la durata di venti mesi, decorrenti presumibilmente dal 01.07.2023 ovvero dalla successiva data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

Il C.S.S.M. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di affidamento del servizio in oggetto per una durata pari al massimo ad ulteriori venti mesi alle medesime condizioni contrattuali.

È escluso il rinnovo tacito. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario – per un massimo di sei mesi – alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare tutte le ulteriori opzioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Alla scadenza naturale dello stesso, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del C.S.S.M.

ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO E OPZIONI

L'importo complessivo presunto del servizio, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, viene fissato in complessivi € 90.500,00 I.V.A. esclusa, di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisi indicativamente come di seguito specificato:

- Sede Legale Amministrativa: € 7.200,00 pari ad € 360,00 mensili;
- Sede territoriale di Mondovì: € 7.200,00 pari ad € 360,00 mensili;
- Centro Famiglie: € 2.520,00 pari ad € 126,00 mensili;
- Sede territoriale di Carrù: € 2.520,00 pari ad € 126,00 mensili;
- Sede territoriale di San Michele Mondovì: € 1.440,00 pari ad € 72,00 mensili;
- Centro Diurno di Mondovì: € 34.560,00 pari ad € 1.728,00 mensili;
- Centro Diurno di Dogliani: € 34.560,00 pari ad € 1.728,00 mensili;
- D.U.V.R.I.: € 500,00.

Gli importi sono riferiti all'espletamento del servizio, comprensivo di ogni onere connesso (personale, prodotti per la pulizia, attrezzature, macchinari, DPI...), nonché al materiale di consumo (carta igienica, carta mani e sapone liquido mani) necessario presso ogni sede di espletamento del servizio, secondo le quantità e le indicazioni riportate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato.

Per ciascun locale è stato individuato un monte ore mensile minimo necessario per lo svolgimento a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente capitolato, complessivamente pari a n. 250 ore, al di sotto del quale il servizio non può essere ragionevolmente e tecnicamente reso conformemente alle prescrizioni e livelli richiesti nel capitolato stesso.

Conseguentemente, nella formulazione dell'offerta economica, i concorrenti dovranno garantire i livelli minimi così definiti:

- Sede Legale Amministrativa: monte ore mensile minimo n. 20 ore;
- Sede territoriale di Mondovì: monte ore mensile minimo n. 20 ore;
- Centro Famiglie: monte ore mensile minimo n. 7 ore;
- Sede territoriale di Carrù: monte ore mensile minimo n. 7 ore;
- Sede territoriale di San Michele Mondovì: monte ore mensile minimo n. 4 ore;
- Centro Diurno di Mondovì: monte ore mensile minimo n. 96 ore;
- Centro Diurno di Dogliani: monte ore mensile minimo n. 96 ore.

Nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare i seguenti servizi opzionali:

Servizio di manutenzione dei locali del C.S.S.M.: € 1.524,00, suddivisi indicativamente come di seguito indicato:

- Interventi programmabili: n. 6 giornate al costo di € 180,00 a giornata, per un totale di € 1.080,00;
- Interventi urgenti: n. 6 attivazioni al costo di € 30,00 ad attivazione e n. 12 ore al costo di € 22,00 l'ora, per un totale complessivo di € 444,00.

Tali servizi opzionali andranno svolti previa specifica richiesta del C.S.S.M., sulla base delle esigenze rilevate.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dei servizi opzionali e dell'eventuale proroga tecnica, è pertanto pari ad € 211.005,20 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità e le frequenze riportate nella scheda tecnica allegata al presente progetto.

L'aggiudicataria dovrà adottare idoneo protocollo di pulizia e sanificazione ambientale.

ART. 6 - MATERIALI E ATTREZZATURE

I materiali/prodotti impiegati per il servizio devono essere rispondenti alle normative italiane e comunitarie vigenti; pertanto i prodotti chimici impiegati devono rispettare le norme relative alla “biodegradabilità”, “tossicità”, “infiammabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”, “modalità d’uso”.

L’aggiudicatario dovrà inviare al C.S.S.M. le schede di sicurezza su supporto informatico di tutti i prodotti chimici utilizzati.

L’aggiudicatario sarà tenuto a conservare per ogni sede di lavoro copia cartacea delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sono a totale carico dell’Aggiudicatario la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali, i DPI e gli attrezzi occorrenti per il servizio di pulizia dei locali. Materiali e attrezzi devono essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed utilizzati secondo le indicazioni fornite dalla casa produttrice.

Sono a carico dell’Aggiudicatario l’adeguamento del proprio programma di pulizia e sanificazione ad eventuali specifiche prescrizioni stabilite dalle competenti autorità sanitarie.

Per ogni sede il C.S.S.M. porrà gratuitamente a disposizione della cooperativa un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

Potranno essere depositati i prodotti per la pulizia in quantità strettamente necessari allo svolgimento dell’attività.

ART. 7 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni inerenti i “Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti” di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 29.01.2021, pubblicato nella GURI n. 42 del 19.02.2021 e in vigore dal 19.06.2021.

ART. 8 - PERSONALE

La cooperativa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previste per la gestione del personale nonché tutte le spese, gli oneri attinenti all’assunzione e formazione del personale in servizio. Le condizioni normative e retributive che la cooperativa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci di Cooperative, non devono essere comunque inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori relativi al presente progetto. L’Aggiudicataria dovrà comunicare all’ente i nominativi degli operatori addetti all’espletamento del servizio ed il relativo orario di lavoro.

La cooperativa aggiudicataria deve comunicare al C.S.S.M., prima dell’attivazione del servizio, il nominativo di un referente che sia rintracciabile tramite telefono cellulare ed e-mail per le comunicazioni, le segnalazioni e le contestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di vigenza del contratto di servizio.

Nello svolgimento del servizio il personale addetto sarà tenuto all’osservanza delle seguenti disposizioni:

- 1) spegnere le luci e i sistemi di condizionamento dei locali in assenza del personale e comunque al termine del servizio;
- 2) chiudere le porte interne degli uffici e le finestre dei locali al termine del servizio;
- 3) custodire accuratamente tutte le chiavi consegnate per consentire l’accesso ai locali;
- 4) inserire e disinserire eventuali dispositivi di sicurezza in uso presso i vari locali oggetto dell’appalto.

La Cooperativa si impegna a valutare la possibilità di assumere prioritariamente i lavoratori dipendenti della cooperativa affidataria del servizio precedente quello oggetto del presente appalto e ad impiegarli alle proprie dipendenze, non necessariamente nei cantieri di cui all’articolo 2, alle stesse condizioni di trattamento precedenti (mantenimento delle ore di lavoro e della categoria contrattuale).

Alla scadenza dell'affidamento, l'eventuale altra ditta o cooperativa subentrante nel servizio in affidamento si impegnerà al rispetto degli accordi provinciali di categoria, in materia di occupazione nei servizi oggetto della presente convenzione, purché applicabili.

ART. 9 - INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

In ottemperanza alla legge 381/91, la Cooperativa dovrà garantire l'assunzione di personale come da art. 4 della legge stessa, nella misura percentuale non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati.

Le persone svantaggiate impiegate devono costituire il 30% del totale dei lavoratori utilizzati nel servizio di cui al presente appalto e le ore lavorate dalle suddette persone in situazione di svantaggio devono costituire, a consuntivo, almeno il 30% del monte ore giornaliero, calcolato su media quadrimestrale, fatte salve le assenze per infortunio o malattia.

In caso di dimissioni del personale, nonché licenziamenti per giusta causa, pensionamenti, ecc... la Cooperativa dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio, specificando dettagliatamente i motivi della risoluzione contrattuale.

La Cooperativa si impegna a prevedere in organico ed adibire allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione un contingente di soggetti svantaggiati segnalati dal Servizio Inserimenti Lavorativi del C.S.S.M., ai quali riservare complessivamente non meno del 50% delle ore giornaliere riservate ai soggetti svantaggiati, calcolato su media quadrimestrale, fatte salve le assenze per infortunio o malattia.

Il Consorzio si impegna a segnalare il soggetto svantaggiato da inserire entro 15 giorni dall'avvio del servizio o entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro del soggetto precedentemente segnalato.

Decorso tale periodo, o a seguito di comunicazione del C.S.S.M. di assenza di figure idonee, la Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere a coprire la quota di soggetti svantaggiati con risorse proprie entro un mese. Il calcolo della quota di lavoro prestata dai soggetti svantaggiati terrà conto dell'eventuale vacanza temporanea del soggetto proposto dal Consorzio.

La Cooperativa si impegna ad accogliere almeno un soggetto segnalato dal Servizio Inserimenti Lavorativi del C.S.S.M. in percorsi di inserimento lavorativo secondo la normativa regionale di riferimento, per tutta la durata dell'appalto.

Le ore prestate da tali soggetti non saranno soggette al conteggio nel monte ore del servizio e non saranno soggette a remunerazione da parte della Cooperativa. L'eventuale incentivo sarà erogato dal Consorzio.

Gli oneri formativi specifici, compresi quelli legati alla sicurezza sul lavoro, saranno a carico della Cooperativa ospitante.

Le coperture assicurative saranno a carico del Consorzio, fatta salva quella inerente i tirocini di inclusione sociale ai sensi della D.G.R. 42/2014 o della Legge 68/1999, secondo quanto disposto dalla normativa regionale.

Il materiale specifico (vestiario, DPI...) sarà a carico della Cooperativa aggiudicataria.

Per ciascun lavoratore svantaggiato la cooperativa dovrà predisporre uno specifico progetto di inserimento lavorativo.

Entro il mese di aprile 2024, ovvero entro la fine del decimo mese successivo all'avvio del servizio qualora lo stesso venga avviato successivamente al 01.07.2023, la Cooperativa dovrà:

- produrre una relazione sull'andamento di ogni singolo progetto di inserimento lavorativo (sia di soggetti segnalati dal C.S.S.M., sia di altri soggetti), con indicazione del numero di ore svolte da ogni singolo soggetto svantaggiato, rispetto al monte ore annuo complessivo delle pulizie, ai fini della verifica del rispetto dei parametri percentuali stabiliti dalla convenzione e oggetto di offerta tecnica;
- provvedere all'aggiornamento (con eventuali modifiche) di ogni singolo progetto di inserimento lavorativo di ogni soggetto svantaggiato.

In caso di attivazione dell'opzione di rinnovo contrattuale, tale documentazione dovrà essere prodotta anche a conclusione del contratto relativo ai primi venti mesi e dopo i primi dieci mesi di rinnovo contrattuale.

ART. 10 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI

In caso di calamità o eventi atmosferici, eventi socio politici e/o sanitari eccezionali, il servizio sarà garantito nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento e del presente capitolato, fatte salve le eccezioni e le specificità indicate in sede di offerta.

Per calamità si intendono, a titolo non esaustivo: terremoti, frane, dissesti, incendi, ecc...

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: intense nevicate, grandinate, trombe d'aria, alluvioni, ondate di freddo o caldo intenso, ...

Per eventi socio politici e/o sanitari eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: scioperi, manifestazioni sindacali o politiche, tumulti, emergenze epidemiologiche...

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Codice.

ART. 12 - SICUREZZA SUL LAVORO

La cooperativa si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il C.S.S.M. da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

ART. 13 - D.U.V.R.I.

È stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, allegato alla RDO.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

La cooperativa aggiudicataria si assume in proprio, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dall'Amministrazione che di terzi, in dipendenza dei servizi oggetto del presente capitolato, sollevando il C.S.S.M. da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

A norma dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cooperativa aggiudicataria dovrà costituire la garanzia definitiva, in uno dei modi previsti dall'art. 93, commi 2 e 3, del suddetto decreto legislativo per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.

L'importo della cauzione può essere ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal C.S.S.M. dopo la scadenza del termine contrattuale. Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della stessa in tutto o in parte per l'applicazione delle penalità, secondo quanto disposto all'art. 18.

Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

ART. 16 - DIVIETI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Divieti:

È fatto espresso divieto all'appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione Appaltante;
- subappaltare il servizio; pertanto, l'Affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento del servizio;
- cedere anche parzialmente il contratto.

Obblighi:

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- informare e formare i lavoratori secondo quanto disposto nel D. Lgs. n. 81/2008;
- far divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti, ad eccezione di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento;
- verificare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto; al predetto personale si intendono, altresì, estesi gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo codice di comportamento;
- rispettare regolamenti e norme comportamentali previste all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'attività di verifica, controllo e vigilanza, che sarà effettuata ogni qualvolta il C.S.S.M. lo riterrà opportuno in ordine alla regolarità nella prestazione del servizio, sarà svolta dal RUP o suo delegato al quale dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

ART. 18 - PENALITÀ

Le penalità saranno applicate secondo i seguenti criteri:

Inadempienze contrattuali:

- mancata pulizia senza congruo preavviso: penalità € 50,00;
- pulizia sommaria (mancata spolveratura degli arredi, pulizia non soddisfacente dei pavimenti, pulizia non soddisfacente dei servizi igienici, ecc.): penalità € 25,00 per ogni ambiente non pulito;

Le anomalie nell'esecuzione del servizio saranno contestate direttamente dal Referente del C.S.S.M. al Referente designato dalla cooperativa e confermate tramite PEC. Il Referente della cooperativa dovrà presentarsi nel luogo che sarà indicato, entro il termine perentorio stabilito dal C.S.S.M. ed indicato nella PEC. In sua assenza o nel caso in cui l'addetto alle pulizie sia presente al momento della contestazione dell'inadempienza, la stessa sarà contestata direttamente agli addetti al servizio, a cui seguirà formalizzazione tramite PEC. La cooperativa avrà la facoltà di esprimere controdeduzioni tramite PEC inviata al C.S.S.M. e/o di richiedere un contraddittorio con il C.S.S.M.

Della contestazione, delle controdeduzioni e del contraddittorio sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti.

Sulla base delle considerazioni riassunte nel verbale il C.S.S.M. valuterà se ricorrono le circostanze di applicare una penalità, secondo quanto in precedenza indicato, oltre che a richiedere alla cooperativa il risarcimento

dell'eventuale danno. La penalità sarà escussa attraverso la garanzia definitiva costituita all'atto della stipula del contratto.

In caso di richiesta di risarcimento del danno subito, il C.S.S.M. sospenderà il pagamento delle fatture, per un importo massimo pari al valore della richiesta e fino all'avvenuto risarcimento da parte della cooperativa o fino all'avvenuta definizione dell'eventuale controversia che dovesse instaurarsi.

ART. 19 - CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto del servizio con l'Aggiudicatario si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato dal MEPA verrà restituito dall'appaltatore firmato digitalmente. Del contratto costituirà parte integrante il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.).

Il contratto è assoggettato all'imposta di bollo (nella misura vigente) che dovrà essere assolta dal contraente aggiudicatario, se non esente, con le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. restano a carico dell'Aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al C.S.S.M. il/i numero/i di conto corrente dedicato e i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con relativi Codici Fiscali.

ART. 21 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture mensili emesse dall'Aggiudicatario sulla base del canone mensile previsto per ogni sede, calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara ai canoni mensili a base d'asta, così come quantificati all'art. 4 del presente capitolato.

I canoni rappresentano un importo medio mensile non soggetto a variazione in relazione al numero effettivo di giornate di apertura, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 in relazione alle chiusure straordinarie.

In caso di chiusure non programmate, verrà concordata una rimodulazione della tariffa della specifica sede oggetto del provvedimento, tenuto conto del numero di giornate di chiusura e degli eventuali interventi di ripristino e pulizia straordinaria da eseguirsi all'atto della riapertura.

Il pagamento verrà effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a seguito della verifica della regolarità in ordine all'esecuzione del servizio e dell'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C.

I pagamenti alla cooperativa saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al C.S.S.M. per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto di cedere il contratto o di subappaltare in tutto o in parte la gestione dei servizi a terzi.

La violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto.

In caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione, troverà applicazione l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 23 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Qualora si verificano, nel corso dell'affidamento, gravi inadempienze, contestate con apposito verbale sottoscritto dalle parti, in numero tale da compromettere la qualità del servizio erogato (numero 6 contestazioni sottoscritte dalle parti nel periodo di validità del contratto), ovvero in caso di cessione del

contratto o subappalto del servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, il C.S.S.M. potrà avvalersi della clausola risolutiva, dichiarando il contratto d'appalto risolto di diritto.

Rimane salvo il diritto del C.S.S.M. di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione contrattuale.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione definitiva di cui all'articolo 15 del presente capitolato, senza pregiudizio per le penalità previste dal precedente art. 18.

Resta salva la possibilità del C.S.S.M. di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

ART. 24 - OBBLIGHI IN TEMA DI NORMATIVA ANTICORRUZIONE

In sede di sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del C.S.S.M. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'Appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 25 - OSSERVANZA NORME E DISPOSIZIONI

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali, sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente disciplinare.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. Per qualunque controversia nascente dal contratto, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo sarà competente esclusivamente il Tribunale Ordinario del Foro della stazione appaltante. In ogni caso le parti dovranno cercare di risolvere eventuali problematiche in uno spirito di reciproca collaborazione.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente sia alla fase di gara sia a quella contrattuale sarà competente il Foro di Cuneo.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 50/2016, ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano nonché alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati, a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con la trasmissione della domanda di ammissione alla procedura sopradescritta e relativi allegati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità di ricerca e

selezione del personale, nel contesto dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata è facoltativo ma il loro mancato inserimento o trasmissione non consente di completare la partecipazione alla procedura.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla conclusione dello stesso, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dei soggetti (imprese ed altri operatori che svolgono per conto del Titolare servizi contabili, fiscali e di gestione degli adempimenti connessi con il trattamento del personale) espressamente designati come responsabili del trattamento, oltre che da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge (quali ad esempio, la Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi).

I dati personali, nella misura in cui ciò sia previsto, potranno altresì oggetto di pubblicazione nei termini e con le modalità previste dalla legge. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge.

I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al Titolare è presentata ai recapiti e-mail e pec contenuti nel presente progetto. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Gli Interessati possono inoltre richiedere in qualunque tempo maggiori informazioni in merito alla individuazione delle norme giuridiche che presidono l'attività del Titolare con specifico riferimento al procedimento in corso.

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono: 01311826681 - E-mail: csm.mondovi@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Allegato:

- Scheda tecnica

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Antonella FERRUA